



C.d.P.
Associazione Gruppo Storico
“Compagnia del Piagnaro”

Statuto

Art 1 - Costituzione, Denominazione, Sede

E' costituita l'Associazione denominata "COMPAGNIA DEL PIAGNARO - antiche tradizioni e Giochi Medievali" come da atto costitutivo redatto il 7 maggio 2005 e depositato presso l'Agenzia delle entrate di Aulla il giorno 31 Maggio 2005 (588/3), modificato dall'assemblea straordinaria del 17 febbraio 2013 . L'Associazione può essere denominata con la sigla C.D.P.

La C.D.P. ha sede nella città di Pontremoli (MS) in via P. Cesare Battisti 3. Le variazioni della sede sociale nell'ambito comunale non comportano variazioni al presente Statuto.

Art 2 Finalità

La C.D.P. è un'Associazione libera ed apartitica di carattere sportivo dilettantistico, ricreativo, culturale e senza scopo di lucro, di persone fisiche, giuridiche e/o associazioni autonome regolarmente costituite, Enti Pubblici e Privati e si propone i seguenti scopi: perpetuare nel tempo le tradizioni storiche, culturali, folcloristiche e sportive; stringere attraverso le antiche tradizioni legami di fraternità ed amicizia; sviluppare relazioni, scambi fra i Gruppi in occasioni di manifestazioni storico-culturali, folcloristiche e sportive dilettantistiche collaborando altresì con Organizzazioni, Associazioni ed Enti Pubblici o Privati; avviare un'ampia propaganda delle Antiche tradizioni medievali nelle scuole; collaborare con analoghi sodalizi storico-culturali, aderire, affiliarsi e/o stipulare convenzioni e contratti con Federazioni, Enti, Organismi Nazionali ed Internazionali che perseguono gli stessi scopi; organizzare manifestazioni per indirizzare l'utilizzazione del tempo libero a fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi; gestire ed utilizzare il marchio "Medievalis"®; sostenere e favorire l'attività sociale di aggregazione fra i singoli soci e tesserati, questo scopo ha assoluta posizione di preminenza come principio di fondo a cui si ispirano e da cui traggono origine le organizzazioni storiche.

Art 3 Soci ed Partecipanti

La C.d.P. riconosce come soci coloro che siano in possesso di tessera da socio ordinario o fondatore, che hanno diritto di voto, e riconosce come partecipante chiunque abbia la tessera "partecipante" del gruppo, non sia socio e svolga un ruolo attivo nella C.d.P. all'interno di un gruppo di settore. Entrambi devono seguire lo statuto ed i regolamenti emessi dalla C.d.P..

Hanno diritto ad essere Soci Ordinari della C.d.P. tutte le persone fisiche, Enti, Associazioni che hanno partecipato attivamente alle attività del Gruppo da almeno un anno ed in questo periodo hanno dimostrato un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso i Soci e Partecipanti che verso i terzi. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Gli stessi possono presentare richiesta al Consiglio Direttivo che ha facoltà di accettarla salvo casi particolari menzionati al punto precedente senza obbligo di rendere nota la motivazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci ed partecipanti che con i terzi. Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Caratteristica imprescindibile del socio è l'aver compiuto 16 anni.

In caso di richiesta di adesione all'associazione da parte di minori di anni diciotto, quest'ultimi, per partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, devono produrre una dichiarazione di manleva della responsabilità firmata dal genitore che esercita sul minore la patria potestà.

Se il soggetto minore non ha ancora compiuto 14 anni, oltre alla manleva in qualunque caso prescritta, deve essere accompagnato, durante le manifestazioni e gli eventi organizzati, dal genitore che ne esercita la patria potestà o da una persona designata ed in accordo, tramite delega scritta, con il genitore.

I soci e i partecipanti hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci o agli partecipanti interessati ad esse.

Ogni socio o partecipante può essere iscritto ad altri enti, organizzazioni o associazioni a carattere storico ma non con finalità tali che possano creare concorrenza e conflitto di interessi con le attività e gli obiettivi della C.d.P. . Il Consiglio direttivo verificherà la compatibilità caso per caso.

Qualora il socio o il partecipante svolga altre attività sportive, è tenuto al rendersi disponibile prioritariamente per le attività della C.d.P.. Il Consiglio direttivo verificherà i comportamenti caso per caso.

La qualifica di socio o partecipante si perde per morte, morosità, recesso o per esclusione valutata e motivata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è disposta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo con possibilità di ricorso presso il Collegio dei Proviviri.

Art 4 Il Patrimonio dell'associazione

I fondi con i quali la C.d.P. provvede alla propria amministrazione sono le quote sociali; i contributi di Enti Pubblici o Privati; le eventuali donazioni; i fondi derivanti da iniziative periodiche od occasionali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere approvato il rendiconto economico e finanziario riferito all'esercizio appena concluso. Entro 15 giorni prima dell'assemblea indetta per l'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni partecipante.

Art 5 Organi

Sono organi riconosciuti dall'associazione:

L'assemblea dei soci

Il Presidente C.d.P. - Il Consiglio Direttivo - Il Vicepresidente - Il Segretario - Il Tesoriere - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Proviviri - La Commissione Storico-Artistica - I Gruppi di Settore

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese analiticamente documentate.

Art 6 L'assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci e i partecipanti. Ad essa partecipano tutti i soci.

Si considera convocata l'assemblea con affissione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la casa comunale e presso la bacheca dell'associazione. In via facoltativa se ne può dare comunicazione per via telematica o postale.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Ogni socio può raccogliere massimo una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Delle deliberazioni viene redatto il Verbale dell'Assemblea dei Soci firmato dal Presidente o in sua vece dal Vice presidente, dal Segretario e dal Presidente dei Proviviri dopo che è stato letto e approvato in seno alla stessa assemblea.

All'Assemblea possono anche partecipare gli partecipanti, senza diritto di voto, e possono essere invitati, senza diritto di voto, cultori o esperti delle materie connesse con le finalità o le iniziative dell'associazione.

Art 7 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata almeno una volta all'anno, elegge i membri degli organi di sua competenza, approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, e quello preventivo dell'anno in corso con il programma delle attività di maggiore importanza. Viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria si ritiene regolarmente formata in prima convocazione con il 50%+1 dei soci mentre in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, si ritiene regolarmente formata con qualsiasi percentuale di presenza.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art 8 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in prima convocazione di almeno 2/3 dei soci e in seconda convocazione, da farsi almeno 2 ore dopo la prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza del 50%+1 dei soci; delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Può essere richiesta dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo, da 4 Consiglieri o dal 20% dei soci. Il Presidente, ricevuta la richiesta, deve deliberare con il Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni.

Per delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. L'associazione devolgerà l'eventuale patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità.

Art 9 Metodi di elezione del Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono nel seguente modo

Ogni candidato presidente prepara una lista di almeno 12 nomi che presenterà all'assemblea dei soci almeno un'ora prima della votazione, ogni socio può dare massimo quattro preferenze per candidati consiglieri appartenenti alla lista del presidente scelto.

Entrano in Consiglio il candidato presidente vincente con i 6 candidati consiglieri preferiti della sua lista più il secondo candidato presidente con il candidato consigliere più votato della sua lista. Nel caso in cui si presenti una sola lista entrano in consiglio il candidato presidente con gli 8 candidati consiglieri più votati.

Il Candidato presidente deve essere conforme alle regole di incompatibilità previste per il Presidente.

In caso di parità di voti tra liste si passa ad un ballottaggio tra i presidenti, congelando le preferenze ai consiglieri. In caso di parità tra i consiglieri, passa quello che è da più tempo partecipante alla C.d.P. e in caso di ulteriore parità passa il candidato più giovane di età.

Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo si decideranno le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

Art 10 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un Segretario, da 6 Consiglieri eletti tra i soci.

I membri del Consiglio direttivo decadono dal loro incarico a causa di:

dimissioni o voto di sfiducia di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. I decaduti vengono sostituiti scorrendo la graduatoria dei non eletti.

Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo, dovrà essere nominato a maggioranza un delegato per la stampa che potrà essere scelto tra tutti gli partecipanti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; redige i programmi di attività sociale; delibera circa l'importo e la scadenza della quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci o dei partecipanti; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci o dei partecipanti; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci e i partecipanti; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private.

Il Consiglio Direttivo può eventualmente eleggere un Presidente Onorario e assegnare la qualifica di Soci Onorari.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e saranno disponibili per l'eventuale consultazione da parte dei soci interessati che ne faranno richiesta. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità, su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 4 Consiglieri. Le riunioni dovranno essere convocate almeno 7 giorni prima e saranno valide con la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei Soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il presidente, qualora lo ritenga necessario, può indirizzare inviti alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo anche ai responsabili di settore, ai presidenti di commissione o a chiunque il Consiglio ritenga opportuno indirizzare l'invito.

Le cariche sociali avranno la durata di 3 anni, sono gratuite e saranno rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo continueranno ad espletare la loro attività fino alla loro avvenuta sostituzione.

Il Consiglio decade con: 1) le dimissioni contestuali di un numero di consiglieri pari a 5; 2) qualora non esistano più supplenti di maggioranza; 3) in caso di voto di sfiducia dei $\frac{2}{3}$ dei soci. Il consiglio decaduto rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione. La redazione dei verbali va approvata durante la seguente riunione del direttivo.

Art 11 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o da altro Consigliere su delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Art 12 Segretario

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Art 13 Tesoriere

Il Tesoriere assiste il Consiglio Direttivo, segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, gestisce la cassa ed è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Il Tesoriere può essere nominato tra i soci, i partecipanti e i non soci. Viene nominato durante la prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti, a maggioranza di voti ed a votazione segreta, ad ogni elezione del Consiglio Direttivo. La lista dei candidati, contenente almeno 5 persone fisiche a candidatura autonoma, deve essere presentata almeno un'ora prima dello svolgimento delle votazioni durante l'Assemblea ordinaria. I soci possono esprimere un numero di preferenze non superiore a tre. In caso di parità di voti passa quello con più anzianità di età.

Al suo interno, il Collegio dei Revisori nomina il proprio presidente che può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora previsto.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di esaminare, periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità dell'Associazione.

In caso di dimissioni dei componenti si ricorre ai sostituti seguendo le preferenze delle elezioni e, in mancanza di altri sostituti, si ricorre al metodo della cooptazione.

I componenti sono rieleggibili a scadenza.

Art 15 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti, a maggioranza dei voti ed a votazione segreta, ad ogni elezione del Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Soci.

La lista dei candidati, contenente almeno 5 soci o partecipanti a candidatura autonoma, deve essere presentata almeno un'ora prima dello svolgimento delle votazioni. I soci possono esprimere un numero di preferenze non superiore a tre. In caso di parità di voti passa quello con più anzianità di età.

Al suo interno il Collegio elegge il proprio presidente che può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo qualora previsto.

Il Collegio dei Probiviri è organo di disciplinare di secondo grado, conferma o modifica le sanzioni comminate dagli organi associativi, ha competenza su fatti, ad esso deferiti, commessi dai Gruppi partecipanti, da iscritti ai gruppi partecipanti, da singoli soci e comunque su fatti commessi da membri della C.d.P., deve mantenere un controllo di conformità allo statuto e alla legge degli Organi Associativi.

Il Collegio dei Probiviri funge da Commissione di Scrutinio durante le assemblee e qualora non siano presenti i componenti, o siano presenti in parte, vengono nominati dei sostituti temporanei dall'Assemblea.

In caso di dimissioni dei componenti si ricorre ai sostituti seguendo le preferenze delle elezioni e, in mancanza di altri sostituti, si ricorre al metodo della cooptazione.

I componenti sono rieleggibili a scadenza

Art 16 Commissione Storico-Artistica

La Commissione Storico-Artistica è formata da 4 membri, il Presidente della Commissione viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo ed è incaricato di trovare gli altri 3 componenti che devono essere approvati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, che possono essere soci o partecipanti della C.d.P. Il presidente della Commissione può nominare un segretario che rediga i verbali delle riunioni della commissione stessa.

La Commissione ha i seguenti compiti; valorizzare il patrimonio storico e culturale di soci, partecipanti o Gruppi partecipanti; salvaguardare le antiche tradizioni; promuovere gli studi in materia di antiche tradizioni medievali; riconoscere e accrescere gli studi dei soci o dei Gruppi che intendono associarsi alla C.D.P. indirizzandoli verso un'attenta ricerca storica, può redigere regolamenti per un migliore svolgimento delle manifestazioni sotto approvazione del Consiglio Direttivo.

Dà inoltre parere sulla congruità storica degli acquisti, adeguatezza dell'abbigliamento di ciascun membro prima e durante la fase attiva delle "uscite" della C.d.P. dove il Presidente della Commissione o un suo delegato attuerà un continuo controllo. Sui temi di competenza della commissione il presidente della stessa, o un suo delegato, ha diritto di dare parere di indirizzo in merito alle delibere del Consiglio Direttivo.

Art 17 Gruppi di Settore

I gruppi di settore devono essere decisi o confermati nel numero e nella denominazione all'inizio di ogni anno. hanno il compito di formare i soci o gli partecipanti con le competenze tecniche e professionali richieste per la loro preparazione ed i loro Responsabili sono impegnati a pianificare le attività previste dalla C.D.P. e rispondono direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo. I gruppi di settore possono organizzare autonomamente eventi o manifestazioni solamente nei periodi nei quali la C.D.P. non ha pianificato alcuna attività. In tal caso i Responsabili debbono preventivamente informare il Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima dell'evento che potrà approvare con delibera. I gruppi di settore sono regolamentati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

Art 18 Azioni disciplinari

In caso si verificano controversie all'interno dello stesso settore, la controversia può essere giudicata dal Responsabile di Settore (a meno che non sia egli stesso coinvolto nella controversia), in seconda istanza si può ricorrere al Consiglio Direttivo ed, in terza istanza, al Collegio dei Probiviri.

In caso di controversie al di fuori dello stesso settore, il giudizio viene espresso in prima istanza dal Consiglio Direttivo e in seconda istanza dal Collegio dei Probiviri.

Quando si ricorra al giudizio del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri devono essere esclusi, su decisione motivata del Presidente dei Probiviri e del Presidente della C.d.P., eventuali componenti in conflitto di interessi o coinvolti nella controversia.

Art 19 Incompatibilità

Le persone che rivestono ruoli e cariche in seno agli Organi dell'Associazione devono avere i seguenti requisiti: aver compiuto il 18° anno di età, essere tesserati alla C.d.P., non essere stati assoggettati, da parte della C.d.P., a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

Sono incompatibili tra loro le cariche di: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Revisore dei conti, Probiviro.

Sono incompatibili con le 4 cariche del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere) chiunque ricopra una delle cariche nel Consiglio Direttivo di una associazione, ente od organizzazione che possano creare concorrenza e conflitto di interessi con le attività o gli obiettivi della CdP.

Ogni controversia in merito verrà sottoposta ad insindacabile giudizio della Commissione riunita di Probiviri e Revisori.

Art 20 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed abroga lo statuto precedente.